

**EDILIZIA ED URBANISTICA: Bellezze naturali – Piani paesaggistici – Violazione – Previsioni – Norme di salvaguardia – Prevalenza.**

**Cons. giust. amm. reg. sic., 27 settembre 2021, n. 813**

- in *Il Foro amm.*, 9, 2021, pag. 1331 e ss.

“[...] Ai sensi dell’art. 145, terzo comma, del decreto legislativo n. 42 del 2004, le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali”[...].”

**FATTO**

1. Con ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Palermo, la società Occhipinti & Corallo s.r.l. impugnava i “*Piani regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio*” approvati dalla Regione Siciliana (d’ora in poi denominati, per brevità, “piani cave”), nella parte in cui hanno escluso il “bacino RG/07.I” inerente la cava sita in “Contrada Parabuto” (nel territorio di Ragusa), di proprietà della ricorrente.

Esponeva, al riguardo:

- di svolgere attività di estrazione e lavorazione di materiale lapideo, ricavato da cave e miniere, nella suddetta cava (situata, come già rappresentato, nel bacino RG 07.I del territorio di Ragusa) in forza dell’autorizzazione n. 2/2012 rilasciata dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità per il periodo di quindici anni, con scadenza il 17 gennaio 2027;
- che detto bacino era ricompreso nel precedente Piano cave della Provincia di Ragusa (D.P.R.S. n. 604 del 5 novembre 2010);
- e che lo stesso è stato escluso dal Piano impugnato in forza dell’erroneo presupposto che l’area interessata fosse sottoposta a vincolo paesaggistico *ex art.* 134 del d. lgs. n. 42/2004.

Nel chiedere, pertanto, l’annullamento - *in parte qua* - dei Piani cave in questione, lamentava:

- 1) violazione e falsa applicazione dell’art.4 della l.r. n. 127/1980 e degli artt. 134 e 143 del d.lgs. n. 42/2004, nonché eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, deducendo:
  - a) che al momento della approvazione dei “piani cave” impugnati il Piano paesaggistico della provincia di Ragusa risultava solamente “adottato”, e non anche “approvato”; e che pertanto il vincolo non era ancora efficace;

b) e che, l'Amministrazione, nel disporre l'esclusione del bacino dal Piano cave, non ha tenuto conto dell'attività estrattiva svolta dalla ricorrente in base alla autorizzazione già rilasciatale, valida fino al 17 gennaio 2027;

2) eccesso di potere per irragionevolezza ed ingiustizia manifesta, deducendo di aver riposto un incolpevole affidamento sulla predetta autorizzazione; e che, d'altra parte, non si comprende quale sia la rilevanza paesaggistica di un'area già destinata a cava.

2. Con sentenza n.1372 del 23 maggio 2017, il Tribunale amministrativo regionale di Palermo (sez. III<sup>^</sup>, ha respinto il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

3. Con l'appello in esame la società Occhipinti & Corallo s.r.l. ha impugnato la predetta sentenza per i motivi indicati nella successiva parte (della presente decisione), dedicata alle questioni di diritto.

Ritualmente costituitasi, l'Amministrazione regionale resistente ha eccepito l'infondatezza del gravame.

Nel corso del giudizio entrambe le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e controdeduzioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell'appello, la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

4. L'appello è infondato.

4.1. Con il primo mezzo di gravame la società ricorrente lamenta eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e per contraddittorietà ed illogicità della motivazione, deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nel non aver rilevato che l'inserimento dell'area per cui è causa nel Piano paesaggistico non preclude l'esercizio nell'area in questione dell'attività estrattiva (né, quindi, l'inserimento della stessa nei Piani cave).

La doglianza non merita accoglimento.

La società appellante si duole del fatto che l'area RG/07.I, già presente nell'edizione 2010 dei Piani, sia stata stralciata e riclassificata come "area di completamento"; e che ciò sia avvenuto in conseguenza del fatto che nel Piano paesaggistico (all'epoca) adottato per la Provincia di Ragusa, l'area è stata classificata come zona "7/C" (caratterizzata da "*paesaggio agrario a campi chiusi dei seminativi del tavolato ragusano e dell'altipiano modicano e paesaggio agrario dell'Irminio*" e da rilevanze archeologiche), nella quale non è consentita, come specificato nelle norme tecniche del Piano paesaggistico, l'apertura di nuove cave.

Al riguardo la società appellante sottolinea che al momento della approvazione dei “piani cave” impugnati, il Piano paesaggistico della provincia di Ragusa risultava solamente “adottato”, e non anche “approvato”; e che pertanto il vincolo non era ancora efficace.

Ma l’argomentazione non ha pregio.

Il fatto che al momento della redazione dei Piani cave il Piano paesaggistico fosse stato soltanto “adottato” (e non ancora “approvato”), risulta del tutto inidonea ad inficiare le scelte dell’Amministrazione.

L’art. 143, nono comma, del d.lgs. n.42/2004 stabilisce, infatti, che *“A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti sugli immobili e nelle aree di cui all'art 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel Piano stesso ...”*.

E l’art.145, terzo comma, del predetto decreto legislativo rinforza tale disposizione precisando:

- che *“Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali”*;

- e che *“Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione”*.

Va inoltre rilevato che le previsioni di tutela di cui si discute sono state poi integralmente confermate in sede di “approvazione” del citato Piano paesaggistico, avvenuta giusta Decreto assessoriale 5.04.2016, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 13.05.2016.

Sicché è evidente che la condotta dell’Amministrazione e la statuizione del Giudice di primo grado (che la ha avallata) ben resistono sotto ogni profilo alla dedotta censura.

4.2. Con il secondo motivo di gravame l’appellante lamenta l’ingiustizia dell’impugnata sentenza deducendo che il Giudice di primo grado ha errato nel non aver ritenuto e dichiarato che nessuna norma preclude l’inserimento del bacino nel quale è ubicato il suo terreno (rectius: nel quale si trova la sua cava) nei Piani Cave e la conseguente prosecuzione dell’attività estrattiva.

La doglianza è inammissibile in quanto sostanzialmente reiterativa della precedente.

Ed infondata per quanto già rilevato nel precedente capo, al quale si rinvia.

4.3. Per completezza espositiva appare necessaria una precisazione.

L’area per cui è causa - di proprietà della società ricorrente - è stata classificata come area estrattiva “di completamento” (codice RG07.1), con la conseguenza che nella stessa potrà essere proseguita

l'attività estrattiva sino al 2027, come previsto dall'autorizzazione rilasciata dal Distretto Minerario di Catania.

Sotto questo profilo e per il periodo indicato, i Piani approvati non impediscono - dunque - la continuazione dell'attività estrattiva.

5. Le superiori statuizioni si conformano a quelle contenute nella sentenza n.1178 del 23 dicembre 2020, alla quale si rinvia.

6. In considerazione delle superiori osservazioni, l'appello va respinto, con conseguente conferma delle statuizioni di cui alla impugnata sentenza, salva la precisazione fatta nel precedente capo.

Considerata l'aspettativa - seppur di mero fatto - della società appellante, si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello.

Dichiara che l'appellante ha titolo per continuare l'attività estrattiva nei limiti temporali indicati in motivazione.

Compensa le spese fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2021 con l'intervento dei signori magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Giovanni Ardizzone, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Carlo Modica de Mohac**

**IL PRESIDENTE**

**Rosanna De Nictolis**

## IL SEGRETARIO